

Con specifico riferimento alla richiesta formulata al paragrafo 4.4, n.50, ci specifica quanto segue.

La proposta del sub-commissario Prot. N. 4/U/11-12-2014, approvato con legge n. 20/2015, nella Parte I.B, riporta unicamente l'elenco dei sottoprodotti di cui alla prescrizione n.22 del Decreto di riesame AIA DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012 (c.d. "AIA 2012"). Con tale decreto il Parere istruttorio, parte integrante del provvedimento, alla prescrizione n.22 cita testualmente:

"Viste le note DIR 178/2012 del 27/09/2012 e DIR 190/2012 del 08/10/2012, ritenute non sufficienti ai fini del riscontro alla richiesta del 10 settembre 2012, l'autorizzazione all'utilizzo in processi interni allo stabilimento di sostanze ed oggetti, qualificate dall'Azienda come sottoprodotti ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. 152/2006, è subordinata alla presentazione all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, della documentazione attestante analiticamente il rispetto di ciascuna delle condizioni di cui all'art.184-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi inclusa – in particolare – la condizione di cui alla lettera c) e d) della predetta norma."

La prescrizione, dunque, si riferiva esclusivamente alle tipologie di sottoprodotti impiegati nei processi termici interni allo stabilimento.

Pertanto, in ottemperanza a tale prescrizione, con DIR 216 del 26 novembre 2012, la Società trasmetteva l'elaborato contenente le valutazioni di dettaglio richieste per la prescrizione 22. Con tale documento, oltre a ribadire che rappresentava una revisione di quanto già trasmesso al Ministero dell'Ambiente ed alla Commissione Istruttoria AIA IPPC con precedenti note DIR 178 del 27/09/2012 e DIR 196 del 17/10/2012, si precisava l'esistenza di ulteriori sottoprodotti non riutilizzati all'interno del processo siderurgico e destinati alla vendita e registrati REACH ai sensi del Regolamento n. 1907/2006. Trattasi nello specifico del catrame, del solfato di ammonio, loppa e solfato di ammonio e ossido di ferro.

Si specificava, altresì, che in relazione all'utilizzo del rottame come carica fredda nei convertitori, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento n. 333/2011, che stabilisce i criteri secondo cui i materiali ferrosi cessano di essere rifiuti, lo stabilimento avrebbe utilizzato rottame di acquisto classificato "End of waste" e che, a seguito dell'avvenuta abrogazione della Circolare del Ministero dell'ambiente del 28 giugno 1999, recante i chiarimenti interpretativi in materia di definizione rifiuto e che trovava applicazione per alcune tipologie di rottami ferrosi (es. cadute nuove di lavorazione), non potendo più in nessun caso essere considerate "MPS sin dall'origine", sono classificate sottoprodotti, da destinare all'utilizzo diretto senza necessità di ulteriori trattamenti.

A fronte della successiva Comunicazione del Ministero dell'Ambiente prot. DVA-2012-0007040 del 21.03.2013, relativamente alla richiesta di fornire indicazioni sui sottoprodotti destinati internamente o esternamente, ad usi diversi da quelli termici (loppa, catrame, solfato di ammonio, ossido di ferro e matte di zinco), la Società forniva riscontro con nota DIR 168 del 17.05.2013.

La documentazione di cui sopra è stata analizzata nell'ambito dei procedimenti amministrativi di riesame AIA 2012 identificati con ID 90_33_469 e ID 90_295 conclusi con l'entrata in vigore in data 8 maggio 2014 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/03/2014 e con successiva approvazione con Legge n.20/2015 della proposta del sub-commissario prot. 4/U-11-12-2014.